

Caro esercente

In relazione ai recenti fatti di Torino, che hanno messo in evidenza la necessità che siano adottate in maniera integrata le strategie di sicurezza (safety e security), per la salvaguardia della pubblica incolumità, il Prefetto di Nuoro ha adottato la circolare prot. n. 27511 in data 23/06/2017.

Nel citato provvedimento sono illustrate una serie di misure di safety (dispositivi e misure strutturali) da richiedersi agli organizzatori delle manifestazioni, che devono necessariamente integrarsi con quelle di security (messe in atto dalle forze di polizia), al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza.

Tra tali misure, anche la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita e/o asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Con l'ordinanza sindacale n.18 del 10/07/2017 sono stati adottati ad Ollolai dalle ore 18:00 del giorno 15 Luglio 2017 e fino al termine del "Palio degli asinelli 2017", il **divieto di somministrazione e vendita e/o asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine**

La violazione del divieto comporta, salvo non costituisca più grave reato, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000) da euro 25,00 a euro 500,00.

Il divieto si applica per ai titolari di esercizi pubblici, di esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, ai commercianti su aree pubbliche, ai circoli privati e ai punti di ristoro.

Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali dell'attività (esercizio pubblico, commerciale, circolo privato, punto di ristoro).

Il divieto opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività (esercizio pubblico, commerciale, punto di ristoro), legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, plastica o altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

Per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo di procedere preventivamente all'apertura dei tappi di detti contenitori (il contenitore in plastica deve essere consegnato senza tappo).

Grazie per tua collaborazione.

Cordiali saluti.

IL SINDACO
F.to Efsio Arbau